



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

INFORMATIVA IMU

SALDO 2013

VERSAMENTO ENTRO IL 16.12.2013

Decreto Legge 30/11/2013 n.133

ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI :

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile (escluse le categorie catastali A/1, A/8, e A/9), posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto saldo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia privo dei requisiti di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- f) fabbricati rurali ad uso strumentale;
- g) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Il decreto legge 133/2013 che ha soppresso la seconda rata IMU per gli immobili sopra elencati, prevede che, l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione deliberata dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile, e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

La normativa statale (art. 13, del decreto legge 201 del 2011) ha stabilito l'aliquota base dell'imposta pari allo 0,76%. L'aliquota base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per le abitazioni principali e pertinenze cui il Comune di Massanzago ha deliberato l'aliquota dello 0,5% per l'anno 2013, l'imposta da pagare entro il 16 gennaio 2014 sarà pari al 40% della differenza tra l'IMU calcolata con aliquota 0,5% e quella calcolata con aliquota 0,4%.

Per i terreni agricoli posseduti da chi è coltivatore diretto o imprenditore agricolo cui il Comune di Massanzago ha deliberato l'aliquota dello 0,86 per l'anno 2013, l'imposta da pagare entro il 16 gennaio 2014 sarà pari al 40% della differenza tra l'IMU calcolata con aliquota 0,86% e quella calcolata con aliquota 0,76%.

Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 art. 2**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU**

Per l'applicazione dei benefici relativi alle seguenti categorie di immobili il soggetto passivo dovrà entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni IMU e utilizzando il modello ministeriale attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Dal 1° luglio sono equiparati ad abitazioni principali gli immobili (escluse le categorie catastali A/1, A/8, e A/9), posseduti e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Dal 1° luglio sono equiparati ad abitazioni principali gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Non è dovuta la seconda rata per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice destinati alla vendita fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Delibera Consiglio Comunale n 25 del 07 maggio 2013**ALIQUOTE - DETRAZIONI - AGEVOLAZIONI**

ALIQUOTE:	
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: (e per le abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze)	0,5%
BASE: (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)	0,86
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2%
DETRAZIONI : fino a concorrenza dell'imposta e rapportate al periodo di spettanza ed alla quota di destinazione ad uso abitazione principale	
Per abitazione principale e per le abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00
Per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. <u>L'importo della maggiorazione non può essere superiore ad € 400,00</u>	€ 50,00
AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO COMUNALE Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 29.06.2012	
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata. (art. 4)	0,5%
Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti	0,5%

nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che le stessa non risulti locata (art:4)	
Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8)	
VERSAMENTO	CODICI DA UTILIZZARE
<p>L'IMU deve essere versata in due rate, la prima in acconto e la seconda a saldo. La prima rata, doveva essere versata entro il 17 giugno 2013, pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno e poteva essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2012.</p> <p>La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2013, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2013 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).</p> <p>Per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito ecc.) l'imposta da versare allo Stato deve essere calcolata con l'aliquota dello 0,76 per cento, mentre la quota destinata al Comune è pari allo 0,1 per cento pari alla differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune la quota di imposta riservata alla Stato.</p> <p>Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso il sito e gli istituti di credito e gli uffici postali.</p> <p>Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24.</p> <p>Non si fa luogo al versamento, e non si eseguono rimborsi, se l'imposta da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.</p>	<p>I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti</p> <p>Codice Comune Massanzago : F033</p> <p>Codici Tributo:</p> <p>3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – <i>COMUNE</i>;</p> <p>3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale non di cad D – <i>COMUNE</i></p> <p>3914 IMU per i terreni – <i>COMUNE</i>;</p> <p>3916 IMU aree fabbricabili – <i>COMUNE</i>;</p> <p>3918 IMU per altri fabbricati diversi da categoria D – <i>COMUNE</i>;</p> <p>3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota STATO;</p> <p>3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota INCREMENTO COMUNE</p>
VALORE DEGLI IMMOBILI	
<p>La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Valore dei fabbricati</p> <p>Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale.</p> <p>Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 	

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Immobili storici

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Immobili inagibili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2013, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135.

Valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

DICHIARAZIONE IMU

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le variazioni sia soggettive che oggettive rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta che non siano direttamente conoscibili dal Comune attraverso banche dati.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di elementi dichiarati che comportino una modifica dell'imposta dovuta

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA RELATIVA ALL'ANNO 2013

- Nel caso di versamento effettuato entro il 14° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2014 per l'anno di imposta 2013), si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

(*) Il saggio degli interessi legali dal 01/01/2012 è pari al 2,50%

L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti, **con orario di apertura straordinaria dal 2 al 16 dicembre 2013** : tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Telefono: 049 5797001 int. 41 - email: ici@comune.massanzago.pd.it